



SEGRETERIA DI STATO LAVORO
SEGRETERIA DI STATO INTERNI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data



Relazione al Progetto di Legge

"DISCIPLINA DELLO SMART WORKING"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

Il presente Progetto di Legge nasce dalla precisa volontà di introdurre una norma (art.1) che disciplini, durante il rapporto di lavoro, la modalità dello Smart Working che consiste nella possibilità di eseguire la prestazione lavorativa in parte nella sede del datore di lavoro e in parte da un diverso luogo, mediante l'utilizzo di strumenti telematici e con la possibilità di poterla svolgere con flessibilità di orario. Inoltre il testo regola in modo unitario, salvo particolarità, sia l'ambito occupazionale del settore privato sia quello pubblico.

Gli obiettivi del presente progetto di legge sono molteplici; è evidente quello di cercare di coniugare il più possibile l'incremento della competitività d'impresa ed efficienza dei servizi pubblici con la migliore conciliazione dei tempi di vita-lavoro dei propri dipendenti e, dunque, puntando ad un decisivo miglioramento del loro stato di benessere, come risulta da diversi studi in materia. E' altresì rilevante l'innovativo impatto di questa particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella modifica dell'organizzazione del lavoro delle aziende che decidono di investire in innovazione tecnologica.

La stessa pandemia da COVID-19, che ha avuto un fortissimo impatto da più punti di vista, ha indotto a valutare come prioritaria questa modalità di lavoro anche in aziende e strutture che, sino ad oggi, non consideravano urgente questa opzione/facoltà

Questo testo si inserisce anche nel solco del programma di Governo, volto a realizzare un modello occupazionale più evoluto sul piano tecnologico, con riferimento in particolare al fenomeno della "digitalizzazione".

Questa iniziativa legislativa si colloca, quindi, dopo la fase sperimentale del "lavoro dal domicilio", introdotta per motivi di urgenza e speditezza per Decreto Legge, che ha fatto emergere l'esigenza di una normativa unica più strutturata, concretizzando quanto previsto nell'articolo 6 del Decreto Legge 24 Luglio 2020 n.122.

Dal secondo articolo al sesto, il progetto di legge scaturito vuole definire gli aspetti, le caratteristiche principali e i presupposti su cui si basa questa tipologia di rapporto di lavoro e precisamente:

- il rapporto di lavoro resta quello subordinato, con stessi diritti e doveri e trattamento economico equivalente tenendo conto della performance del dipendente;
- l'attivazione è su base volontaria e solamente previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore;
- la prestazione lavorativa deve essere svolta prevalentemente in azienda e in parte da remoto in diverso luogo;
- la prestazione lavorativa può essere svolta con flessibilità oraria o comunque in orari diversi da quelli ordinari;
- è condizione necessaria che sia definito il diritto/dovere alla disconnessione del lavoratore.

Particolare attenzione è stata prestata anche al tema della strumentazione tecnologica utilizzata, alla sicurezza informatica, alla privacy e alla sicurezza sul lavoro, agendo su due aspetti: da una parte lasciando varie possibilità a datori di lavoro e lavoratori, dall'altra definendo chiaramente le responsabilità di ciascuna parte in causa una volta scelti e concordati tutti gli aspetti di tale scelta

Il testo depositato è il risultato di una serie di incontri avvenuti in maniera tripartita con le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali, partite inizialmente su posizioni diametralmente opposte, ma con cui, dopo accurate discussioni, si è riusciti a trovare una mediazione condivisa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535



SEGRETERIA DI STATO LAVORO
SEGRETERIA DI STATO INTERNI

L'aspetto più complesso da definire è risultato quello inerente la modalità di regolamentazione dell'accordo di cui all'art.8 del progetto. Infatti, su tale punto, le esigenze in campo erano distanti: la flessibilità e libertà richieste dai rappresentanti dei datori di lavoro si scontravano con la necessità di controllo preventivo richiesto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La mediazione trovata è stata la seguente: definire e concordare, da una parte, gli aspetti più sostanziali dell'accordo e, dall'altra, demandare alla contrattazione collettiva, tramite il rinvio ad un apposito accordo interconfederale, la definizione nello specifico della procedura da osservarsi per la stipula dell'accordo e degli aspetti più delicati che toccano gli aspetti puramente contrattuali di questa modalità di lavoro, con l'impegno di definirlo entro il 31 dicembre p.v.

Pertanto, il progetto di Legge si presenta, volontariamente, come un testo snello, determinando una cornice legislativa unica e demandando alla contrattazione collettiva, anche per il tramite di accordi interconfederali e tenendo conto del ruolo riconosciuto alle Parti Sociali fin dalla legge n.7 del 1961 sulla Tutela del Lavoro, la precisa e particolareggiata disciplina dello "Smart Working" nei vari settori economici, compreso quello pubblico.

Le parti sociali hanno accettato e condiviso questa "sfida", coscienti che si tratti di una assoluta novità per il Paese e che sia importante attivarla con un accordo condiviso.

Il Congresso di Stato ha però mantenuto, come da articolo 10, la possibilità di intervenire e rendere esecutiva la legge, qualora non fosse possibile per le parti trovare un accordo entro la data prevista.

Essendo una nuova tipologia di svolgimento di lavoro che deve essere promossa e incentivata, sono stati previsti all'art.7 alcuni sgravi contributivi per quei datori di lavoro che concordano tale modalità con alcune particolari tipologie di lavoratori (genitori di bambini con età inferiore ai dodici anni o genitori/familiari di persone non autosufficienti).

In conclusione, nel ringraziare per la fattiva collaborazione tutti i soggetti coinvolti, si vuole evidenziare come la presente normativa sia ritenuta assolutamente fondamentale, al fine di poter introdurre a San Marino concetti nuovi ed innovativi che permettano di modernizzare ed adeguare ai tempi l'organizzazione del lavoro, obiettivo che ha necessità della condivisione e dell'alleanza di tutte le parti: lavoratori, datori di lavoro e Pubblica Amministrazione.

Il Segretario di Stato
Teodoro Lenzi Fini



Il Segretario di Stato
Elena Tonini

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535